



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

COMMERCIO – ATT. ECONOMICHE PRODUTTIVE – POLIZIA AMMINISTRATIVA

**REGOLAMENTO
DEL MERCATO AGRICOLO RISERVATO
ALLA VENDITA DIRETTA
DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI**

*Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007*

Deliberazione G.C. n. del

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

ART. 2 - MODALITÀ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 4 - AFFIDAMENTO GESTIONE

ART. 5 - MONITORAGGIO DEI PREZZI

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI

ART. 7 - UBICAZIONE DEL MERCATO - CALENDARIO - ORARI

ART. 8 - UTILIZZO DEL MEZZO

ART. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

ART. 10 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

ART. 11 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 12 - DISPOSIZIONI IGIENICO -SANITARIE

ART. 13 - ATTIVITÀ COLLATERALI

ART. 14 - SANZIONI

ART. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di Volpiano istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. L'istituzione del mercato agricolo denominato "*Mercato Agricolo Km0 – Terre e Sapori*" persegue le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere l'attività di vendita delle imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari ;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

Art. 2 - Modalità e condizioni di partecipazione

1. Possono partecipare al mercato agricolo gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art.1 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228, iscritti nel registro delle imprese e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228, la cui azienda agricola sia ubicata preferibilmente nel Comune di Volpiano e in subordine, in altro Comune secondo il seguente ordine di preferenza : Comuni contermini, Comuni della Collina Torinese, Comuni del Canavese e Valli di Lanzo, altri Comuni della Provincia di Torino, altri Comuni della Regione Piemonte.

2. Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio, la vendita diretta da parte degli agricoltori dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) vendita diretta di prodotti provenienti di norma dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;

b) vendita di prodotti conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo, devono presentare domanda al Comune.
2. La domanda, in regola rispetto alle norme sul bollo, oltre a indicare le generalità del richiedente, l'iscrizione nel registro delle imprese e l'ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di un posteggio nel mercato agricolo di Volpiano.
3. Alla domanda deve essere allegata apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente le seguenti informazioni:
 - anagrafica completa dell'azienda richiedente;
 - descrizione delle attività aziendali;
 - indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
 - stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità.
4. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
 - copia della comunicazione/ Dia al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 228 o di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute;
 - copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità.
5. La partecipazione al mercato agricolo è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia contributiva e fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni vigenti a tutela dei consumatori.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.
8. Le domande sono esaminate in ordine di presentazione e i posteggi assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione al Protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo. I posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.
9. Le ulteriori domande di partecipazione che non possano essere soddisfatte al momento, sono esaminate e, se regolari, inserite in un elenco secondo l'ordine cronologico di ricezione al protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo in attesa di posteggi disponibili.
10. Agli aventi diritto, il Comune provvede alla concessione di un posteggio, valida esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercato agricolo, nei giorni e negli orari di svolgimento, non cedibile né alienabile che, in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca perde ogni efficacia.

Art. 4 - Affidamento gestione

1. Il Comune per ragioni tecniche- organizzative o per motivi di economicità, per la gestione del mercato può avvalersi di organismi di comprovata capacità e consolidata esperienza nel settore agricolo, con affidamento mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale .
2. Il soggetto pubblico o privato incaricato dalla Giunta Comunale della gestione del mercato e dell'area ad esso adibita, provvederà, nel rispetto del presente regolamento e della convenzione stipulata con il Comune all'espletamento di quanto necessario sotto l'aspetto tecnico e amministrativo per lo svolgimento del medesimo.
3. Nel caso il Comune si avvalga della facoltà di cui ai punti precedenti, le domande dovranno essere inoltrate al soggetto individuato.

Art. 5 - Monitoraggio dei prezzi

1. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio;
2. Ogni azienda partecipante deve trasmettere mensilmente al Comune, anche tramite Associazione di categoria, una lista delle tipologie di prodotto poste in vendita con i prezzi applicati.

Art. 6 - Caratteristiche dei posteggi

1. Il numero massimo dei posteggi disponibili viene fissato dalla Giunta comunale .
2. Indicativamente si individua un numero massimo di 12 (dodici) posti, con dimensioni di mt. 5 x 3, destinati alla seguenti categorie merceologiche:
 - prodotti orto-frutticoli e derivati
 - vino e distillati e altri prodotti connessi o derivati dalla produzione di uve
 - carni salumi e insaccati in genere ;
 - pane e prodotti da forno;
 - prodotti lattiero -caseari;
 - miele e altri prodotti derivati dall' apicoltura ;
 - prodotti ottenuti a seguito manipolazione/trasformazione;
 - erbe officinali
 - prodotti di elicicoltura (lumache);
 - riso;
 - olio e derivati;
 - produzioni florovivaistiche
 - cereali e derivati ;
 - pesci e prodotti di acquacoltura ;
 - prodotti da agricoltura biologica

Art. 7 - Ubicazione del mercato - Calendario - Orari

1. Il mercato agricolo si svolge in Piazza Vittorio Emanuele II, nella giornata di giovedì pomeriggio.
2. L'orario, la periodicità e l'eventuale sospensione sono stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale.
3. Qualora per ragioni indifferibili e urgenti la suddetta piazza non sia disponibile, si provvederà al trasferimento temporaneo dello stesso sulle adiacenti Piazza Amedeo di Savoia oppure Piazza XXV Aprile, per garantirne il regolare svolgimento.
4. In occasione di particolari festività e di manifestazioni culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere anticipata al mattino e/o prolungata nelle ore serali. Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.
4. Il mercato, salvo diverse disposizioni di legge non si svolge in occasione delle seguenti festività e manifestazioni: 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Natale e Santo Stefano, qualora ricadenti nella giornata del giovedì.

Art. 8 - Utilizzo del mezzo

1. Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi devono essere parcheggiati fuori dell'area di vendita, ad eccezione dei veicoli attrezzati, necessari alla vendita di prodotti in regime di temperatura controllata.

Art. 9 - Durata della concessione del posteggio

1. L'assegnazione dei posteggi ha validità quinquennale fino alla comunicazione di rinuncia o di cessazione dell'attività oppure fino alla revoca .
2. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato agricolo sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni.
3. Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:
 - in caso di gravi impedimenti familiari;
 - per malattia;
 - per cessazione dell'attività agricola;
 - per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.
4. L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo deve comunicarlo per iscritto al Comune con un preavviso di almeno un mese.

Art. 10 - Obblighi dei partecipanti

Ogni operatore è tenuto al pagamento delle tasse e tariffe secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 11 - Pulizia del suolo pubblico

1. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve provvedere alla raccolta dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività, lasciando l'area sgombra.

Art. 12 - Disposizioni igienico -sanitarie

1. Il mercato agricolo si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico -sanitarie di cui al Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

2. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 13 - Attività collaterali

1. All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

2. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Art. 14 - Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. .

Art. 15 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia di vendita su area pubblica .